



COMUNE DI CASALPUSTERLENGO

Provincia di Lodi

Sportello Unico delle Attività Produttive

Reg. Ord. N. 186

Casalpusterleno, 28/12/2011

OGGETTO: **Disciplina degli orari e calendario delle festività, aperture e chiusura degli ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO in sede fissa per l'anno 2012**

IL SINDACO

Visto l'Art. 50, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'Art. 11, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visto l'Art. 5 bis, L.R. 3 aprile 2000, n. 22 e s.m.i.;

Vista la L.R. 02.02.2010, n. 6, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio", e s.m.i.;

Viste le proposte degli Esercenti il commercio per la predisposizione del calendario delle festività con apertura facoltativa per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa per l'anno 2012;

SENTITO il parere favorevole dell'Assessore alle Attività Produttive - Commercio;

SENTITO il parere favorevole delle Associazioni di Categoria;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 97 del 27/12/2010;

FISSA

- 1) i limiti di apertura e chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa;
- 2) l'apertura delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa non potrà essere effettuata prima delle ore 7,00 e la chiusura non dovrà avvenire dopo le ore 22,00 di tutti i giorni della settimana;
- 3) la chiusura infrasettimanale FACOLTATIVA nella giornata del LUNEDI' POMERIGGIO;
- 4) l'osservanza della chiusura domenicale e festiva fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente atto;

DISPONE

- a) l'arco temporale giornaliero di apertura degli esercizi commerciali **non potrà superare le 13 ore complessive**;
- b) all'interno della fascia oraria giornaliera fissata ogni esercente ha facoltà di determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio;
- c) in deroga a quanto previsto al punto 2), in caso di iniziative o manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e regolarmente autorizzate, la proroga facoltativa dell'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sino al termine di ogni singola manifestazione;
- d) ogni esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio commerciale mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione;
- e) l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa come di seguito riportato:

**1. CALENDARIO DELLE CHIUSURE
DI TUTTE LE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre.

2. CALENDARIO DELLE APERTURE FACOLTATIVE

- **ESERCIZI DI VICINATO - Superficie di vendita fino a mq. 250**

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012

è consentita l'apertura facoltativa al pubblico, con riferimento all'intero anno solare, nelle giornate domenicali e festive per gli esercizi commerciali di vicinato, al dettaglio, in sede fissa, aventi una **superficie di vendita fino a mq. 250**. Escluse le giornate di cui al **punto 1.**

- **MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA - Superficie di vendita superiore a mq. 250**

L'apertura facoltativa al pubblico degli esercizi aventi una **superficie di vendita superiore a mq. 250 (medie e grandi strutture)** è consentita solo nei seguenti giorni:

- a. nella prima domenica dei mesi da febbraio a novembre;
- b. nell'ultima domenica del mese di novembre: **25 novembre 2012**
- c. nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d. nelle altre cinque giornate domenicali e festive:
 - 1) **6 gennaio 2012**
 - 2) **9 aprile 2012**
 - 3) **2 giugno 2012**
 - 4) **24 agosto 2012**
 - 5) **18 novembre 2012**
- e. nella seconda domenica del mese di gennaio,
come deliberato dal Comitato di indirizzo del DID del
Basso Lodigiano, in data 05.12.2011: **8 gennaio**

Relativamente alle suddette aperture, si rammentano le disposizioni previste al comma 4 dell'art. 103 della L.R. 6/2010, ovvero che "non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive".

NOTE:

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente atto.

La presente ha valore fino all'emanazione di nuova ordinanza.

IL SINDACO

(Dott. Flavio PARMESANI)

IL VICE SINDACO



- ⇒ Albo Pretorio
- ⇒ Polizia Locale
- ☐ Pubblicata sul sito Internet del Comune di Casalpusterlengo (www.comune.casalpusterlengo.lo.it)

